

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5440 Anno 2015

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Data pubblicazione: 18/03/2015

SENTENZA

sul ricorso 20046-2011 proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.
00409030582), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso
l'avvocato PIERO GUIDO ALPA, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro



BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (p.i. 05754690963), nella qualità di procuratore della BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (già BANCA POPOLARE ITALIANA SOC. COOP.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MASSIMINO LO CONTE, rappresentato e difeso dagli avvocati BEATRICE DUCCI DONATI, STEFANO VERZONI, giusta procura speciale per Notaio LUCA NANNINI di LUCCA - Rep.n. 61.450 del 14.10.2014;

- **controricorrente** -

contro

BANCA EUROSISTEMI S.P.A., BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.;

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 1036/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati AUGUSTA CIMINELLI e LORETA UTTARO, entrambe con delega, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato BEATRICE



DUCCI DONATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 17/10/1992, la Compagnia Tirrena Ass.ni S.p.A., conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l' ICCRI (Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane) , per sentirlo condannare alla restituzione di C.C.T. 1/7/1995, del valore nominale di £ 4.500.000.000 e C:C:T: 1/9/1995, del valore nominale di £. 2.500.000.000, di proprietà dell'attrice, in deposito presso il convenuto e illegittimamente alienati, ovvero, in difetto, al risarcimento del danno derivato dalla perdita di tali titoli, nonché a corrispondere l'ammontare delle relative cedole maturate e maturande, e comunque al risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità dei titoli o, in subordine, dei danni causati dal comportamento dell'Istituto bancario nell'esecuzione del mandato ricevuto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio , l'ICCRI chiedeva il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per avere indotto il convenuto stesso a far credito alla Edilizia Borghese S.p.A., rilasciando una garanzia che non avrebbe dovuto concedere.

In corso di causa si costituiva la Liquidazione coatta amministrativa della Tirrena, in persona del liquidatore.

Il Tribunale con sentenza in data 08/04/2003, accoglieva la domanda, condannando l'ICCRI- Banca Federale Europea S.p.A. al pagamento della somma di €. 3.660.000,00 pari al valore nominale dei titoli venduti, nonché , per le relative cedole scadute, delle somme di €. 12.913,40 e 71.174,22.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Proponeva appello la Banca Eurosystemi S.p.A., quale successore a titolo particolare dell'ICCRI, chiedendo il rigetto della domanda proposta e, in via subordinata, la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, la Liquidazione coatta amministrativa Tirrena chiedeva rigettarsi l'appello e proponeva gravame condizionato, relativo a domande ed eccezioni già formulate in primo grado.

Con atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio, la Banca Popolare di Lodi S.p.A., conferitaria del ramo di azienda bancaria relativa al rapporto contenzioso già dell'ICCRI, aderiva alle conclusioni dell'originaria appellante. Chiamato ad integrare il contraddittorio, il Banco Popolare Società Cooperativa, già BPL Investimenti S.p.A. successore a titolo universale dell'incorporato ICCRI, non si costituiva.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10/3/2011, accoglieva l'appello principale, rigettava quello incidentale condizionato e, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Tirrena Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

Ricorre per cassazione la Compagnia Tirrena Assicurazioni S.p.A. in liquidazione Coatta Amministrativa.

Resiste, con controricorso, il Banco Popolare Società Cooperativa, quale procuratore della Banca popolare di Lodi S.p.A., in proprio e quale conferitaria del ramo di azienda della Banca Popolare Italiana Società Cooperativa (già BPL Investimenti S.p.A.).

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3), e/o omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per non avere la Corte di Appello accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad interporre appello di Banca Eurosystem.

Con il secondo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2744 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3), ed omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto non sussistente la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.

Con il terzo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 c.c. e seguenti ed insufficiente o comunque contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per avere la Corte di Appello erroneamente considerato fatti inerenti la esecuzione del mandato e l'esistenza dei presupposti di esso.

Con il quarto, violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 c.c. e seguenti ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 con riferimento alla scadenza del ~~M~~ mandato.

Con il quinto, omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di valutare compiutamente la circostanza relativa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'assenza di poteri del Dr. Paolo Amabile ed alla estraneità all'oggetto sociale di Tirrena del rilascio di garanzie.

Con il sesto, violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per non avere la Corte di Appello statuito sulla domanda di risarcimento del danno proposta da Tirrena per violazione dell'ICCRI degli artt. 1710, 12175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del ~~M~~ mandato.

Con il settimo, violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5), per non avere la Corte d'Appello statuito sulla domanda di Tirrena di condanna dell'ICCRI al pagamento degli importi per cedole scadute.

Il primo motivo appare infondato.

Come chiarisce il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, ed emerge dagli atti, non sono condivisibili, al riguardo, le deduzioni della ricorrente, in quanto dal rogito del notaio Marchetti in data 24/10/2002 n. 17298/5118, emerge che l'ICCRI ha conferito "il ramo di azienda bancaria" alla Banca Popolare di Bronte, per modifica statutaria denominata Banca Eurosystemi S.p.A., e che la conferitaria si è impegnata a subentrare nei procedimenti giudiziari concernenti i rapporti oggetto del conferimento, assumendosi i relativi oneri, e a consentire all'estromissione della conferente.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'odierna ricorrente inserisce nell'ambito del ricorso un elenco riproducente l'allegato al verbale n. 2 del Consiglio di amministrazione della Banca Eurosystemi S.p.A., redatto in data 21/02/2003, che, sotto la voce "ricognizione contenzioso ex ICCRI-BFE" non indicherebbe il procedimento in esame. Va precisato che, come argomenta correttamente il contro-ricorrente, ed emerge dalla documentazione in atti, si tratta di atto interno a funzione ricognitiva e non esaustiva, che sembra ^{appunto} riguardare i rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non incidere nei confronti dei terzi, presso cui, all'evidenza, fa fede l'iscrizione dell'atto pubblico di fusione e /o incorporazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2504 c.c.

Quanto al secondo motivo, chiarisce il giudice a quo che l'ICCRI, con lettera 21/5/87, accordava alla Edilizia Borghese S.p.A. ^{controllata dalla Compagnia Tirrena} un finanziamento di £ 7.000.000.000, sotto forma di apertura di credito, e richiedeva, a garanzia di esso il conferimento di mandato irrevocabile di vendita di titoli di Stato della Compagnia Tirrena di Assicurazione, tenuti in deposito presso l'Istituto, per un controvalore pari al fido, nonché l'autorizzazione a valersi del ricavato, a deconto dell'eventuale esposizione debitoria.

Con successiva scrittura privata del 2/9/1997, la Compagnia Tirrena Assicurazioni conferiva all'ICCRI mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma c.c., a disporre la vendita dei predetti titoli di Stato nella misura necessaria per soddisfare il credito per capitale ed interessi nei confronti dell'Edilizia Borghese S.p.A.; l'Istituto poteva esercitare tali diritti in caso di

mancato pagamento della predetta società di qualsiasi somma nei termini contrattualmente previsti.

Secondo il giudice a quo, che qualifica il rapporto, con motivazione adeguata e non illogica, il mandato all'ICCRI rientra nella figura di quello conferito anche nell'interesse del mandatario e, come tale irrevocabile, salvo giusta causa, volto a realizzare, oltre all'interesse del mandante, anche quello del mandatario, diverso da quello nascente dal compenso o dall'esecuzione del mandato, interesse che ha origine da un rapporto obbligatorio preesistente o coevo alla stipula del mandato e ne giustifica la irrevocabilità: nella specie il rapporto di finanziamento mediante apertura di credito in favore dell'Edilizia Borghese S.p.A., società controllata dalla mandante Compagnia Tirrena Assicurazioni.

La nullità del contratto di mandato, per violazione del divieto di patto commissorio, è da escludere, in quanto – come ulteriormente precisa il giudice a quo - all'istituto bancario creditore, era concesso, in caso di inadempimento della società finanziata, di trattenere solo quanto strettamente sufficiente al soddisfacimento del proprio credito, con restituzione alla mandante dell'eventuale residuo, secondo un modello disciplinato dagli artt. 1851 e 2803 c.c. in materia di pegno irregolare. Non ricorreva pertanto il presupposto del richiamato divieto, essendo stato semmai stipulato il c.d. Patto marciano per il quale non sussiste nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 10896 /2013).

Si sostiene peraltro che la Corte territoriale non avrebbe valutato, nella qualificazione giuridica del mandato, vari elementi: difetto di prova



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'inadempimento del debitore garantito; mancanza di preventiva comunicazione della situazione del contratto di finanziamento; omesso rendiconto; mancata restituzione dell'eccedenza del ricavo e delle cedole escluse dal patto. Tali circostanze di fatto, tutte posteriori al patto e suscettibili di essere valutate semmai come inadempimento contrattuale, secondo la motivazione della sentenza impugnata, adeguata e non illogica, non escludono evidentemente la validità del mandato e attengono comunque al merito, insuscettibile di controllo in questa sede, in presenza, come si diceva, di una motivazione della sentenza del tutto congrua. D'altra parte, di alcune di tali circostanze trattano i successivi motivi.

Anche il terzo motivo appare infondato.

Il tempo trascorso tra la scadenza del finanziamento e la dichiarazione di fallimento(circa tre anni) non esclude certo la persistenza dell'inadempimento, argomentata del giudice a quo, in termini non contraddittori, con l'iscrizione al passivo del fallimento stesso; ^{e'} inferiorità del credito, iscritto al passivo rispetto alla somma trattenuta dalla Banca potrebbe giustificarsi- e ciò emerge, seppur per implicito, dalla motivazione della sentenza - ~~per~~ per essere il primo limitato al residuo, rimasto insoddisfatto, dopo la vendita dei titoli in garanzia.

Anche il quarto motivo appare infondato.

La permanenza della garanzia anche dopo la scadenza del finanziamento e fino all'adempimento è stata argomentata dal giudice a quo, con riguardo alla formulazione letterale del mandato (mandato a disporre "a insindacabile giudizio del mandatario ed in qualsiasi momento" la vendita dei titoli di Stato).


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza stessa precisa che il termine di 18 mesi meno un giorno si riferiva alla durata dell'apertura di credito e non a quella del mandato a vendere i titoli. Per di più – continua la Corte di merito – va pure considerato il comportamento della mandante, che ha più volte sostituito i titoli in garanzia ben oltre la scadenza del mandato, evidentemente considerando questo ancora operante: la Tirrena Assicurazioni S.p.A. con lettere del 24/6/88, 8/7/88 e 10/9/90 chiedeva all'Istituto mandatario di sostituire i CCT "fermo restando il mandato irrevocabile a vendere i nuovi titoli".

Il quinto motivo appare infondato.

Riguardo ai poteri rappresentativi del Dott. Paolo Amabile, Consigliere di Amministrazione, va precisato che l'eventuale difetto di rappresentanza riguarderebbe semmai la sostituzione dei titoli, ma non inciderebbe sulla validità del mandato, regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della società.

Più in generale, sulla questione dell'oggetto sociale e del conseguente potere degli amministratori, va precisato che, con riferimento all'art. 2384 c.c. oggi abrogato e vigente all'epoca dei fatti, come chiarisce la giurisprudenza di questa Corte (così Cass. N. 23085 del 2014), era necessario riferirsi alla strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo, in vista del perseguimento dello scopo proprio della società: rilevava dunque un collegamento tra l'atto e l'attività concordata.

Più specificamente il divieto imposto alle società assicuratrici di andare oltre il proprio oggetto sociale, limitandolo all'attività assicurativa e a quelle connesse, non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purchè ciò non si traduca in una attività implicante l'assunzione di rischi imprenditoriali indipendenti rispetto all'attività tipica dell'assicuratore, e dunque è da ritenersi che non incorra nel predetto divieto la garanzia prestata a favore di una società controllata, in quanto strumentale alla conservazione della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, così salvaguardando l'interesse del gruppo societario nel suo insieme (Cass. S.U. 30174 del 2011).

Altrettanto infondato appare il sesto motivo.

Non è vero che la sentenza impugnata non si pronunci sulla ^{domanda} ~~domanda~~ di risarcimento ; essa precisa, con motivazione adeguata e non illogica, che l'eventuale alienazione di titoli diversi da quelli indicati dalla mandante, potrebbe bensì dar luogo a risarcimento del danno così come il lamentato difetto di informazioni da parte dell'istituto mandatario sulle vicende del rapporto di finanziamento , ma l'odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire specifica prova dell'effettivo pregiudizio, senza contare che le vicende del rapporto di finanziamento avrebbero dovuto essere ben conosciute dalla mandante nei confronti di una sua controllata. Del tutto generico – come precisa la sentenza impugnata ^{il} ~~il~~ riferimento ai principi di correttezza e buona fede.

Il settimo motivo appare inammissibile.

Come si è detto la ricorrente sostiene la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa motivazione. E' evidente la contraddittorietà tra le due censure. Ma, sulla prima, nel motivo, è assente ogni argomentazione.

↳ Quanto alla seconda, precisa la ricorrente che nulla ha statuito la sentenza impugnata nonostante la richiesta di restituzione delle cedole, non comprese nella previsione di garanzia del mandato. Nel ricorso viene richiamato il contenuto dell'appello incidentale della società Tirrena: si indicano, tra le questioni proposte, pure l'insussistenza del diritto dell'ICCRI a trattenere le somme relative all'importo delle cedole scadute. Dall'appello incidentale, in atti, emerge peraltro che la questione non è stata specificamente riproposta ed argomentata, limitandosi l'appellante incidentale a richiamare genericamente tutte le domande ed istanze proposte in primo grado. Né si ravvisa specifica argomentazione al riguardo nella comparsa conclusionale di secondo grado. Non può dunque sostenersi omessa motivazione della sentenza, a fronte di una questione che non è stata specificamente proposta ed argomentata.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma, 28 ottobre 2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]